

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- L'ABI sulla composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.
- Governo: la bozza del nuovo statuto dei lavori.
- Dal 01.01.2011 niente più restrizioni per l'accesso al wi-fi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Il proprietario risponde di omicidio colposo in caso di morte dell'operaio durante i lavori nella sua abitazione.
- Legittimo il licenziamento disciplinare per scarso rendimento.
- Rischia una condanna per omicidio chi lascia l'auto in doppia fila provocando un incidente mortale.
- La prescrizione per richiedere gli interessi anatocistici alla Banca decorre dalla chiusura del conto.
- Appalti: l'accettazione delle condizioni del bando di gara non impedisce all'impresa di impugnarne una clausola.
- L'ex moglie ha diritto ad accedere ai CUD del marito dipendente pubblico.
- Può aggiudicarsi l'appalto l'impresa che presenta un'offerta ribassata grazie ai tagli sul costo del lavoro.
- Non risponde di bancarotta l'amministratore accusato di aver fatto sparire un credito saldato in contanti.
- Figli in affido condiviso anche se la madre è stata condannata per aver calunniato il padre.
- Valido l'accertamento basato sui verbali di un'inchiesta penale anche se non allegati.
- L'affido condiviso va disposto anche se i genitori vivono in Stati diversi.
- Redditi di lavoro tassabili secondo le norme in vigore al momento della riscossione.
- Mancata aggiudicazione dell'appalto in caso di "avalimento a cascata".
- Il liquidatore di beni del concordato preventivo non può essere condannato per bancarotta.
- Può essere licenziato il dipendente che timbra il cartellino del collega.
- Commette reato il lavoratore addetto alla pubblica sicurezza che si addormenta durante l'orario di lavoro.
- La sentenza di proscioglimento è impugnabile solo con il ricorso in Cassazione.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

L'ABI sulla composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con circolare n. 30 del 29 novembre 2010 (serie legale), fa il punto sulla composizione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex d.Lgs. 231/01, sulla base delle tendenze organizzative e delle indicazioni giurisprudenziali in materia. Le principali indicazioni in tema di composizione sono:

- viene valutata positivamente la coincidenza tra OdV e Internal Auditing, mentre si sconsiglia la coincidenza tra collegio sindacale e OdV;
- è preferibile la scelta di un organismo collegiale piuttosto che monocratico;
- non si ritiene necessario pensare ad una integrazione della composizione degli organismi esistenti con soggetti dotati di specifiche professionalità in relazione all'introduzione di nuovi reati presupposto.

In tema di funzionamento, invece, si sottolinea l'opportunità di garantire l'indipendenza dell'OdV anche indicando, all'atto della costituzione o della nomina, la durata in carica dell'OdV, le ipotesi di revoca o decadenza dall'incarico, le cause di incompatibilità etc.

Governo: la bozza del nuovo statuto dei lavori.

Il Governo ha predisposto un disegno di legge per modificare lo Statuto dei lavoratori: dalla legge 300/1970 allo statuto dei lavori, la legge che ha reso effettiva la tutela dei lavoratori, ad un possibile "statuto dei lavori". Con il disegno di legge delega il governo mira a modificare lo Statuto dei lavoratori individuando una serie di diritti universali e indisponibili per i lavoratori mentre, nel caso di diritti non tutelati a livello costituzionale, il governo fa sapere che verranno affidati alla contrattazione collettiva sulla base dell'andamento economico dell'impresa e del territorio o settore di riferimento, della tipologia del datore di lavoro, delle caratteristiche del lavoratore (anche in riferimento all'anzianità di servizio, della professionalità e dell'appartenenza a gruppi svantaggiati).

Dal 01.01.2011 niente più restrizioni per l'accesso al wi-fi.

Numerose associazioni e politici appartenenti anche ad opposti schieramenti da anni lamentano che l'Italia è rimasto l'unico Paese europeo a prescrivere il rispetto di una serie di rigorosi adempimenti e vincoli per poter accedere alla rete wi-fi. Le restrizioni sono state imposte dal decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nota anche come legge Pisanu, intitolata "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". Tra i principali ostacoli al libero accesso ricordiamo le macchinose procedure da seguire per aprire un sito pubblico di connessione senza fili e l'obbligo per le imprese private e perfino per i servizi pubblici, che permettono agli utenti la connessione wi-fi, di chiedere un documento d'identità di chiunque navighi in rete. La normativa di cui trattasi è stata il frutto del clima di paura e diffidenza provocato dai noti attentati avvenuti a Londra poco prima della sua approvazione, ma, come hanno ammesso gli stessi fautori della riforma in argomento, ha sortito scarsi effetti in tema di tutela della sicurezza nazionale, provocando solo ingiustificati limiti all'utilizzo di internet nel nostro Paese. Ebbene, anche grazie alle pressioni esercitate dai Ministri Brunetta e Meloni, che sono riusciti a superare le resistenze precedentemente manifestate dall'Onorevole Maroni, il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente l'ok alla liberalizzazione dell'accesso alla rete wi-fi a partire dal 01.01.2011, fermo restando che, nei prossimi mesi, il Governo sarà impegnato ad elaborare nuove norme che possano garantire adeguati standard di sicurezza senza limitare l'accesso ad internet.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Il proprietario risponde di omicidio colposo in caso di morte dell'operaio durante i lavori nella sua abitazione.

E' quanto ha sancito la Suprema corte nella sentenza 42465 del 01.12.2010. La quarta sezione penale ha infatti respinto il ricorso di un uomo condannato per omicidio colposo per la morte di un operaio durante alcuni lavori edili nella sua casa, svolti in assenza di qualsiasi cautela. Il lavoratore era caduto da un'impalcatura priva di parapetti. Il giudice di legittimità ha confermato la condanna, ricordando che «in tema di sicurezza sul lavoro, riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due. Infatti, in caso di prestazione autonoma il lavoratore autonomo non è l'unico responsabile della sua sicurezza, con la conseguenza che, in caso di decesso

in seguito ad infortunio, risponde di omicidio colposo il committente di lavori da svolgersi nella sua abitazione che consente al lavoratore di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare rischi».

Legittimo il licenziamento disciplinare per scarso rendimento.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione respingendo, con la sentenza 24361 del 01.12.2010, il ricorso presentato dal dipendente di una spa contro la decisione della Corte d' Appello di Brescia, che non aveva accolto la sua richiesta di annullamento del licenziamento. L'uomo lamentava il fatto che, a fronte di vari piccoli episodi che ne dimostravano scarsa diligenza, la società aveva lasciato correre, passando poi alla sanzione disciplinare: il licenziamento doveva essere dichiarato illegittimo per mancata puntuale contestazione degli illeciti. Inoltre il dipendente asseriva che dalle sue ina-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

dempienze non era scaturito un danno alla società, poichè i suoi colleghi, che peraltro manifestavano malcontento per tale motivo, avevano sempre completato i lavori tralasciati. Tuttavia, la Suprema Corte, considerando gli episodi come un'unica valutazione del venir meno agli obblighi di diligenza, ha però confermato la decisione del tribunale, applicando il principio di diritto secondo cui «è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ed a lui imputabile, in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione».

Rischia una condanna per omicidio chi lascia l'auto in doppia fila provocando un incidente mortale.

Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza 42498 depositata il 01.12.2010, ha confermato la condanna di un 41enne romano per omicidio colposo, reato però nel frattempo estinto per prescrizione. L'imputato tentava di difendersi smentendo il nesso causale tra l'aver lasciato la vettura in doppia fila e la morte del motociclista, che procedeva a forte velocità. Gli Ermellini hanno però respinto la sua tesi difensiva e confermato che la condotta integra il reato di omicidio colposo.

La prescrizione per richiedere gli interessi anatocistici alla Banca decorre dalla chiusura del conto.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24418 del 02.12.2010, hanno respinto il ricorso di una banca pugliese. Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha respinto anche il motivo incidentale presentato dal correntista che lamentava la misura degli interessi appicati negli anni dall'istituto di credito. Sul punto della Prescrizione le Sezioni unite hanno chiarito una volta per tutte, dando più tempo ai clienti che presentano istanza per la resituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati che «dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Ma non basta. Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dal legislatore e secondo cui «l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22.04.2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli

interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad l'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna».

Appalti: l'accettazione delle condizioni del bando di gara non impedisce all'impresa di impugnare una clausola.

È quanto ha affermato il Tar del Lazio nella sentenza 34864 del 01.12.2010. Il Collegio amministrativo ha infatti accolto il ricorso di una multinazionale leader nel settore della consulenza contro la sua esclusione dalla gara per l'affidamento di un servizio di assistenza organizzativa a un ente pubblico. La società impugnava una clausola del disciplinare di gara che le imponeva lo stesso adempimento di un'altra disposizione del bando, costringendola a un'inutile duplicazione e comportando quindi un aggravio ingiustificato del procedimento. I giudici romani le hanno dato ragione, e hanno quindi annullato il provvedimento di esclusione. Il Tar ha inoltre aggiunto che «la partecipazione alla gara non può essere condizionata alla preventiva rinuncia ad ogni forma di tutela giurisdizionale sulle clausole del disciplinare, per cui, se la dichiarazione di accettazione senza condizioni e riserve delle disposizioni contenute nel disciplinare ha sicuramente l'effetto di vincolare il concorrente all'osservanza delle clausole che regolamentano lo svolgimento della gara, non può però estendere i propri effetti sino a rendere impossibile la tutela giurisdizionale avverso le stesse clausole del disciplinare, effetto che, peraltro, si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.».

L'ex moglie ha diritto ad accedere ai CUD del marito dipendente pubblico.

E' quanto ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 35020 del 02.12.2010. Il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso di una donna contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia, datore di lavoro dell'ex marito, le negava l'accesso ai modelli CUD 2009 e 2010 del coniuge. L'ex moglie richiedeva l'accesso ai documenti, per poter venire a conoscenza delle indennità e dei compensi percepiti dal marito, ingegnere, non compresi nello stipendio e quindi non risultanti dalla dichiarazione dei redditi. La donna presentava istanza di accesso al Ministero dopo che il marito non aveva provveduto alla richiesta del giudice della separazione di depositare i modelli CUD. I giudici romani le hanno dato ragione, ricordando da un lato che «i CUD non rientrano nei casi di esclusione dal diritto di accesso disciplinati dall'art. 24, comma 1 lett. b) della più volte citata legge n. 241 del 1990», dall'altro che «non vi è alcuna preclusione alla instaurazione del giudizio sull'accesso ai documenti, per la pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l'ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal giudice ordinario mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c.

oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l'autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 rispetto alla posizione che l'interessato intende difendere con altro giudizio e della relativa azione posta dall'ordinamento a tutela del diritto di accesso, laddove, diversamente opinando, ciò si tradurrebbe in una illegittima limitazione del diritto di difesa delle parti». Il Tribunale amministrativo ha quindi annullato il diniego dell'amministrazione, disponendo che gli atti siano messi a disposizione dell'ex moglie.

Può aggiudicarsi l'appalto l'impresa che presenta un'offerta ribassata grazie ai tagli sul costo del lavoro.

È quanto si evince dalla lettura della sentenza 4370 del 02.12.2010. Il giudice ha infatti respinto il ricorso di una cooperativa contro l'aggiudicazione di un appalto avvenuta in favore di una società che, a detta della ricorrente, aveva presentato un'offerta anomala per inadeguatezza del costo del lavoro. L'aggiudicataria aveva allegato all'offerta una nota integrativa chiarificatrice del vantaggio di prezzo presentato: inserendo personale a tempo determinato, senza turnazioni o erogazione di altre indennità e mantenendo, dietro consenso dei lavoratori, il tfr in azienda, la stessa era infatti riuscita ad ottenere un risparmio che si attestava intorno al 3%, rispetto alle concorrenti. In sede di valutazione dell'anomalia, la Commissione ha dichiarato la regolarità dell'offerta e il giudice ha poi confermato tale affermazione.

Non risponde di bancarotta l'amministratore accusato di aver fatto sparire un credito saldato in contanti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 43340 del 06.12.2010, ha annullato la condanna inflitta a un imprenditore dalla Corte d'Appello di Bologna. L'amministratore era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione, per essersi impossessato di oltre 15mila euro versati all'azienda in fallimento da un'altra società, con un pagamento avvenuto in contanti e iscritto nel libro giornale della ditta debitrice. L'imprenditore impugnava la condanna, sostenendo che l'iscrizione nel libro giornale non costituiva una valida prova sul piano della responsabilità penale. Tesi questa che ha trovato conferma in Cassazione, secondo i giudici della quinta sezione penale infatti «la iscrizione sul libro giornale del debitore può costituire un indizio dell'avvenuto pagamento da valutare secondo i criteri di cui all'articolo 192 comma II cod. proc. pen., ma non può di certo costituire la prova tranquillizzante – al di là di ogni ragionevole dubbio – dell'avvenuto saldo del debito. Pertanto in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la iscrizione nel libro giornale della società debitrice dell'avvenuto pagamento in contanti non può costituire valida prova penale, posto che ai sensi dell'articolo 2710 cc i libri bollati e vidimati, tenuti regolarmente, possono rappresentare fonte di prova esclusivamente tra imprenditori».

Figli in affidamento condiviso anche se la madre è stata condannata per aver calunniato il padre.

La Suprema Corte, con la sentenza 24841 del 07.12.2010, ha accolto il ricorso di una donna contro

la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari aveva deciso l'affido esclusivo dei tre figli della coppia, non sposata, al padre. La donna era stata condannata dal Tribunale del capoluogo pugliese per calunnia nei confronti dell'uomo, accusato falsamente di aver abusato della figlia più piccola. La madre impugnava però la decisione, sostenendo che non poteva basarsi esclusivamente sulla sentenza di condanna, peraltro non ancora passata in giudicato. La sesta sezione civile le ha dato ragione, giudicando insufficiente la motivazione data dai giudici di merito, alla stregua dell'ormai consolidato principio di diritto in base al quale «alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore».

Valido l'accertamento basato sui verbali di un'inchiesta penale anche se non allegati.

Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 24333 del 01.12.2010, ha respinto il ricorso di un'azienda finita nel mirino della Fiamme Gialle con l'accusa di evasione fiscale e fatture inesistenti. Ma non è tutto. Dalle lunghe motivazioni emergono altri elementi interessanti: la sezione tributaria ha infatti ribadito e rafforzato il principio secondo cui una contabilità aziendale "inattendibile" legittima l'accertamento anche in assenza di indizi gravi precisi e concordanti. E ancora, l'accertamento così notificato non viola il diritto di difesa del contribuente che, anche in questo caso, era già a conoscenza del contenuto degli atti. Sulla motivazione dell'accertamento la sezione tributaria ha spiegato che quella per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio di poteri di polizia tributaria, «non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio». A questo il Collegio di legittimità ha poi aggiunto che «in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione: infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli».

L'affido condiviso va disposto anche se i genitori vivono in Stati diversi.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

A decretare che l'oggettiva lontananza non è una preclusione per l'istituto introdotto con la riforma del 2006 è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24526 del 02.12.2010, ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso presentato da un padre italiano che aveva avuto una bambina con una rumena. La donna, dopo aver ottenuto l'affidamento esclusivo della piccola, si era trasferita nel suo paese d'origine. Lui si era sempre opposto alla lontananza con la figlia anche se i giudici di Bucarest e la Corte d'Appello di Bologna avevano dettagliatamente regolato le visite. In particolare lui ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione dei magistrati emiliani che, data la distanza fra le due residenze (fra l'altro la donna in un primo momento era scappata in Romania con la figlia), avevano escluso la possibilità di un affidamento condiviso. La prima sezione civile del Palazzaccio ha invece interpretato le norme classe 2006 in senso opposto, sostenendo espressamente che anche se i genitori vivono in stati diversi il bambino può essere affidato ad entrambi. Sul punto si legge in sentenza che *«alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla idoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore»*. Ma non è ancora tutto. Nel passaggio successivo la Suprema corte ha chiarito che *«l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, c.c.)»*.

Redditi di lavoro tassabili secondo le norme in vigore al momento della riscossione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 24760 del 06.12.2010. L'Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso contro la decisione della CTR della Sicilia, per ottenere che venissero considerate redditi di lavoro alcune somme percepite da una contribuente nel 2000, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 14 del 1997 ne aveva previsto la tassabilità come tali, ma il cui diritto alla ricezione era maturato precedentemente alla data di emanazione della norma. La Corte ha accolto il ricorso, in applicazione del principio di diritto secondo il quale *«il regime fiscale applicabile ai redditi da lavoro è quello esistente al momento del percepimento del reddito e non della maturazione del diritto»*.

Mancata aggiudicazione dell'appalto in caso di "avalimento a cascata".

Lo ha stabilito il Tar di Napoli che, con la sentenza 26798 del 06.12.2010, ha respinto il ricorso presentato da società contro l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana del comune di Acerra. L'impresa, che non possedeva alcuni tra i requisiti richiesti dal bando, aveva stretto un contratto di avalimento con un'altra società che però a sua volta si avvaleva di un soggetto che per altro ne aveva anche il controllo: per questo la partecipante era stata

esclusa dalla procedura. Il Tar confermando tale decisione ha spiegato che *«l'ordinamento prevede il collegamento societario quale presupposto (eventuale) per l'avalimento da parte di un concorrente dei requisiti posseduti da un altro soggetto. In tal caso l'articolo 49 del codice dei contratti consente di provare il vincolo giuridico fra i due soggetti mediante una dichiarazione di appartenenza al gruppo societario, dispensando l'ausiliata dalla produzione di un apposito contratto di avalimento. Il collegamento societario, dunque, non si cumula con l'istituto dell'avalimento, ma ne rappresenta un possibile fattore - genetico e giustificativo - atto a dimostrare, sul piano sostanziale, una comunanza di interessi fra i due soggetti interessati al prestito dei requisiti. Non è quindi consentito avvalersi di un soggetto che a sua volta utilizza i requisiti di un altro soggetto, sia pure ad esso collegato, realizzando altrimenti una vietata fattispecie di avalimento a cascata. La deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto ed immediato con l'ausiliaria, da cui l'ausiliata è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima (ed eventualmente dalla stipulazione di un contratto), cui consegue una responsabilità solidale delle due imprese in relazione all'intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare. L'innesto di un ulteriore passaggio l'impresa che partecipa alla gara e l'impresa che possiede i requisiti spezza questo ineludibile vincolo di responsabilità che giustifica il ricorso all'istituto dell'avalimento ed alla deroga del principio del possesso in proprio dei requisiti di gara»*.

Il liquidatore di beni del concordato preventivo non può essere condannato per bancarotta.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 43428 del 07.12.2010, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza nato sul punto all'interno della quinta sezione penale. La questione rimessa al Collegio esteso concerneva *«la sussumibilità o meno delle fattispecie di bancarotta delle condotte distruttive o fraudolente poste in essere dal liquidatore di un concordato preventivo con cessione di beni»*. Al quesito i giudici hanno risposto, in fondo alle lunghe motivazioni, enunciando un nuovo principio di diritto secondo cui *«il liquidatore dei beni del concordato preventivo di cui all'art. 182 legge fail. non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati nell'art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non può ritenersi ricompreso in alcuno dei soggetti ivi espressamente indicati e, in particolare, tra i "liquidatori di società"»*.

Può essere licenziato il dipendente che timbra il cartellino del collega.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24796 del 07.12.2010, ha respinto il ricorso di un operaio di Campobasso che aveva timbrato al posto di una collega ancora nel parcheggio. Lui aveva impugnato la misura di fronte al Tribunale che gli aveva dato ragione. Poi le cose erano andate diversamente in secondo grado. La Corte d'Appello aveva infatti accolto il gravame dell'impresa sostenendo che un comportamento di questo tipo fa venir meno il rapporto fiduciario fra impresa e dipendente. La decisione è stata ora definitivamente confermata in Cassazione. La sezione lavoro ha infatti ribadito che questo tipo di

condotta «è idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto fra le parti, evidenziando il deliberato e volontario tentativo di trarre in inganno la datrice di lavoro».

Commette reato il lavoratore addetto alla pubblica sicurezza che si addormenta durante l'orario di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 43412 del 07.12.2010. Il giudice di legittimità ha respinto il ricorso proposto da un agente della Polizia di Stato, che la Corte d'Appello di Milano aveva condannato per abbandono del posto di lavoro poiché, in servizio alla frontiera, si era allontanato per recarsi a riposare nel gabbiotto. A nulla sono valse i tentativi dell'uomo di giustificare la propria condotta. La Cassazione ha infatti affermato che, non solo un tale comportamento indicava il venir meno al dovere generale legato alla tenuta della divisa, ma che *«abbandona il servizio non solo colui che materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente nel luogo in realtà non lo presta. Colui che, posto al controllo dei passaporti in una zona di frontiera, si addormenta nel relativo gabbiotto, certamente non presta il servizio che gli è affidato»*.

La sentenza di proscioglimento è impugnabile solo con il ricorso in Cassazione.

Lo ha sancito la Corte di cassazione nella sentenza 43055 del 03.12.2010. Le sezioni unite penali hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul punto, secondo un risalente orientamento infatti la sentenza di proscioglimento sarebbe esperibile con il mezzo dell'appello. Le sezioni unite hanno invece respinto questa interpretazione e affermato il principio di diritto per cui *«la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione»*.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT